

L'ITALIA SONO ANCH'IO

La campagna "L'Italia sono anch'io" è promossa da 19 organizzazioni della società civile: Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull'immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 - Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento nazionale degli enti per la pace e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei e dall'editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

- Questa campagna mira alla raccolta delle firme per due proposte di iniziativa popolare
- Vanno raccolte 50.000 firme per ciascuna proposta entro febbraio 2012. Ad ora (13 ottobre 2011) siamo a circa diecimila firma raccolte,

1) "Modifiche alla l. 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove Norme Sulla Cittadinanza"

Il principio dello "ius soli" viene collegato al requisito di legalità del soggiorno della durata di almeno un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla formale residenza, in quanto implicazioni di carattere burocratico derivanti dalla normativa anagrafica si rivelano nella pratica un ostacolo spesso insormontabile, mentre nulla assicurano in tema di maggior o minore integrazione. Si ritiene inoltre che a chi nasce in Italia da genitore a sua volta nato in Italia debba applicarsi lo "ius soli" senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione che indica di per sé l'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio.

- L' art. 2 riguarda la posizione dei minori e prevede ampie modalità di acquisizione della cittadinanza. In particolare, è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.
- L'art. 3 riguarda la particolare situazione del matrimonio e dell'adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo lo sposalizio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza.
- L'art. 4 propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: il percorso per il suo ottenimento viene infatti concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, con specifica delega al Sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la relativa istanza, ancorandola così ad un principio di territorialità, ed impegnando i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini. Per l'ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che variano a seconda della diverse situazioni giuridiche, con particolari previsioni per coloro che risiedono da almeno cinque anni e godono del reddito richiesto dalla normativa in vigore per il permesso di lungo soggiorno CE; per il cittadino dell'"Unione Europea (tre anni di residenza) e per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell'"asilo e della protezione sussidiaria, oltre che per coloro che hanno lo status di apolide. Per queste ultime categorie si fa riferimento al requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela.

2) “Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità

Questa proposta di legge si propone di ridisciplinare, salvaguardando il fondamentale principio di uguaglianza, la partecipazione politica ed amministrativa nonché il diritto di elettorato attivo e passivo a livello regionale e locale di coloro i quali, pur non essendo cittadini italiani, siano regolarmente soggiornanti e stabilmente inseriti sul territorio nazionale.

- L'art. 2 stabilisce l'estensione del diritto di elettorato a chi non sia cittadino italiano nelle elezioni concernenti il Comune, la Provincia e la Città metropolitana; sono ovviamente comprese le elezioni degli organismi circoscrizionali (e delle municipalità), la cui disciplina è demandata all'autonomia statutaria e regolamentare locale
- L'art. 3 della proposta disciplina, sulla base di principi omologhi a quelli per le elezioni locali, il diritto di elettorato attivo e passivo a livello regionale.
- L'art. 4 fa salva la disciplina più favorevole che per il diritto di elettorato sia o possa essere stabilita a vantaggio dei cittadini dell'Unione Europea, mentre l'art. 5 sancisce che l'iscrizione nelle liste elettorali di chi non sia cittadino italiano, necessaria all'esercizio del diritto di elettorato, avvenga a domanda, in armonia con la disciplina dettata per i cittadini dell'Unione Europea.